

**Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (BUR n. 6/1999)**

**INTERPRETAZIONE AUTENTICA E MODIFICA  
DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE  
1993, N. 63 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI SERVIZI DI TRASPORTO  
NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA E  
PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA NELLA CITTÀ DI  
VENEZIA"**

**Art. 1 - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1  
della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.**

1. Per la laguna di Venezia, come delimitata dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, la legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, si applica limitatamente alle acque di navigazione interna, con esclusione delle acque portuali e marittime individuate dalle competenti autorità.

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 1, della legge regionale 30  
dicembre 1993, n. 63.**

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, sono aggiunti i seguenti commi:

*"1 bis* (omissis) (i)

*1 ter* (omissis) (ii)

**Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## CATALOGAZIONE

- i () Testo riportato nell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.
- ii () Testo riportato nell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.